


# COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO



Provincia di Latina

## Piano di Zonizzazione Acustica

D.P.C.M. 01/03/91 - LEGGE QUADRO 26/10/95 n° 447  
D.P.C.M. 14/11/97 - LEGGE REGIONALE 03/08/91 n°18



RIF. ELABORATO	ELABORATO	Riferimento Approvazione	
TAV. 05	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		SCALA:

### PROGETTISTA

Arch. Antonio di Mambro

Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95

Arch. Antonio di Mambro

### Collaboratori

Ing. Michele Petrillo

Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95

Arch. Stefania Falcone

Arch. Stefania Falcone

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>SOMMARIO</b>	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>9</b>
<b>CAPO PRINCIPI GENERALI</b>	<b>14</b>
<i>Art. 1</i> <i>Suddivisione Acustica del territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano</i>	<i>14</i>
<i>Art. 2</i> <i>Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale</i>	<i>16</i>
<i>Art. 3</i> <i>Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica</i>	<i>17</i>
<i>Art. 4</i> <i>Ambiti di applicazione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 5</i> <i>Durata del P.Z.A.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 6</i> <i>Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica</i>	<i>19</i>
<i>Art. 7</i> <i>Strumenti di verifica</i>	<i>20</i>
<i>Art. 8</i> <i>Entrata in vigore</i>	<i>21</i>

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>CAPO II</b>	<b>DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI LIVELLI SONORI</b>	<b>22</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Valori di emissione</i>	24
<b>Art. 10</b>	<i>Valori limite di immissione</i>	24
<b>Art. 11</b>	<i>Valori di attenzione</i>	25
<b>Art. 12</b>	<i>Valori di qualità</i>	25
<b>Art. 13</b>	<i>Limite differenziale_ (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97)</i>	26
<b>Art. 14</b>	<i>Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali</i>	27
<b>CAPO III</b>	<b>ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE O UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO</b>	<b>29</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi</i>	29
<b>Art. 16</b>	<i>Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero</i>	30
<b>Art. 17</b>	<i>Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere</i>	31

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>Art. 18</b> <i>Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della valutazione di clima acustico</i>	34
<b>CAPO IV UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO</b>	<b>39</b>
<b>Art. 19</b> <i>Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli</i>	39
<b>Art. 20</b> <i>Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi ad interventi edilizi diretti</i>	40
<b>Art. 21</b> <i>Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico</i>	41
<b>Art. 22</b> <i>Classificazione acustica degli edifici</i>	41
<b>CAPO V DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE</b>	<b>42</b>
<b>Art. 23</b> <i>Definizione di attività rumorosa temporanea</i>	42
<b>Art. 24</b> <i>Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti</i>	42
<b>Art. 25</b> <i>Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose</i>	43
<b>Art. 26</b> <i>Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado</i>	

**Norme Tecniche di Attuazione**

<i>di generare vibrazioni</i>	43
<b>Art. 27</b> <i>Aree di cava</i>	44
<b>Art. 28</b> <i>Piste e/o attività motoristiche</i>	45
<b>Art. 29</b> <i>Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi</i>	48
<b>Art. 30</b> <i>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	49
<b>Art. 31</b> <i>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili</i>	51
<b>Art. 32</b> <i>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'uso di impianti elettroacustici e di amplificazione.</i>	53
<b>Art. 33</b> <i>Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo</i>	54
<b>Art. 34</b> <i>Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani</i>	57
<b>Art. 35</b> <i>Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee</i>	59
<b>Art. 36</b> <i>Eventuali deroghe rilasciate dal Sindaco</i>	60

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>CAPO VI CONTROLLI</b>	<b>63</b>
<i>Art. 37 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico</i>	63
<i>Art. 38 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico</i>	63
<i>Art. 39 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga</i>	65
<i>Art. 40 Autorizzazioni – Rilascio</i>	66
<i>Art. 41 Certificato agibilità</i>	68
<i>Art. 42 Certificato agibilità e nulla osta attività produttive</i>	69
<b>CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI</b>	<b>71</b>
<i>Art. 43 Vigilanza e controlli</i>	71
<i>Art. 44 Sanzioni amministrative</i>	72
<i>Art. 45 Norme particolari in caso di recidività</i>	76
<i>Art. 46 Finalità dell'attività di controllo e sanzionatorio</i>	77
<b>CAPO VIII RISANAMENTO ACUSTICO</b>	<b>78</b>
<i>Art. 47 Redazione del Piano di Risanamento Acustico</i>	78
<i>Art. 48 Piano di Risanamento Acustico delle Imprese</i>	79
<b>CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>81</b>
<i>Art. 49 Procedimenti attività in corso</i>	81

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>CAPO X ALLEGATI "A" E "B"</b>	<b>82</b>
<b>ALLEGATO "A" MODULISTICHE E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE PER LE SPECIFICHE RICHIESTE CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE E INOLTRATE ALL'UFFICIO COMPETENTE</b>	<b>82</b>
<b>Allegato : 1 Cantieri</b> <i>Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti indicati del Regolamento Attuativo.....</i>	<b>82</b>
<b>Allegato : 2 Manifestazioni in luogo pubblico</b> <i>Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti del Regolamento Attuativo per manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico .....</i>	<b>82</b>
<b>Allegato : 3 Cantieri</b> <i>Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti delle norme tecniche di attuazione per attività rumorosa temporanea da allegare alla domanda di concessioni.....</i>	<b>83</b>
<b>Allegato : 4 Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ,feste popolari, luna park, ecc. .</b> <i>domanda di autorizzazione in deroga ai limiti delle norme Tecniche di attuazione (Tab. B; C; D; ) per attività rumorosa temporanea da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.....</i>	<b>85</b>
<b>Allegato : 5 Manifestazioni in luogo pubblico sia al chiuso che all'aperto, di intrattenimento danzante, compreso i circoli privati, che impianti di amplificazione e diffusione sonora .</b> <i>Domanda di autorizzazione per l'uso di impianti di amplificazione e diffusione sonora.....</i>	<b>87</b>

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>Allegato : 6 Schema di autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel Regolamento Attuativo per attività rumorose a carattere temporaneo .....</b>	<b>89</b>
<b>Allegato : 7 Schema di richiesta di licenza di esercizio di attività .....</b>	<b>90</b>
<b>Allegato : 8 Schema di richiesta per Permesso di costruire/ Dia/Scia/Cila/Licenza di esercizio di attività .....</b>	<b>91</b>
<b>ALLEGATO "B" : DEFINIZIONI .....</b>	<b>93</b>

**Norme Tecniche di Attuazione**

**PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico. L'azione amministrativa del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

❖ Il regolamento tiene conto, nella sua elaborazione delle disposizioni e in particolare sotto il profilo regolamentare, degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e delle linee generali della seguente normativa:

- DM 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;

**Norme Tecniche di Attuazione**

- Direttiva 89/392CEE concernente il “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine”, e
- successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- DPCM 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.Lgs. 15 Agosto 1991 n. 277 Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n. 212;
- LEGGE 26/10/95, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 24/7/96 n. 459 “Regolamento per l’attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine”, e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- DM Ambiente 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- DPCM 18/09/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;
- DM Ambiente 31/10/97 Metodologia del rumore aeroportuale;
- DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPCM 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- DPR 11/12/97 n. 496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- DPCM 19/12/97 Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione

### Norme Tecniche di Attuazione

nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo d cui al DPCM 18.09.97;

- DM Ambiente 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- DPCM 31/03/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPR 18/11/98, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- LEGGE 09/12/98, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale;
- DPCM 16/04/99 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- DM Ambiente 20/05/99 Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
- DPR 09/11/99 n. 476 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni;
- DM Ambiente 03/12/99 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- DM Ambiente 29/11/00 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto

**Norme Tecniche di Attuazione**

- o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- DPR 03/04/01 n. 304 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
  - Legge Regione Lazio N°18 del 3/Agosto/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio;
  - DM Ambiente 23/11/01 Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
  - Legge 179 del 13/07/02 Disposizioni in materia ambientale;
  - DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
  - DIRETTIVA 2003/4/CE del parlamento europeo e del consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
  - LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
  - DM Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale;
  - D.P.R. 30/03/04 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Norme Tecniche di Attuazione**

- CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004 Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di
- inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali;
- D.Lgs. 17/01/05 n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del
- Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
- D. Lgs. 19/08/05 n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Nel caso di modificazione, abrogazione e/o sostituzione di articoli, periodi o parole delle disposizioni indicate al comma precedente, laddove citate nel presente Regolamento, si dovrà intendere riferita la disposizione alla nuova disciplina legislativa nazionale e/o regionale e/o regolamentare eventualmente vigente, salva la abrogazione implicita della disposizione per evidente incompatibilità con la normativa di qualunque tipo sopravvenuta.

Norme Tecniche di Attuazione

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

**Art.1**

**Suddivisione Acustica del territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano**

Il territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano è suddiviso in zone acustiche omogenee corrispondenti alle seguenti definizioni :

**CLASSE I**

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione.

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

Ia: plessi ospedalieri

Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie

Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza

**CLASSE II**

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa. Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale. Aree di interesse turistico-paesaggistico. Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

**Norme Tecniche di Attuazione**

**CLASSE III**

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

**CLASSE IV**

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno. Nel caso di strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell'estradosso del viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo. Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

**CLASSE V**

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni

**CLASSE VI**

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

## **Art.2**

### **Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale**

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i., in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Norme Tecniche di Attuazione

**Art.3**  
**Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Santi Cosma e Damiano, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi nonché tutti gli altri strumenti urbanistici devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

**Art.4**  
**Ambiti di applicazione**

L'ambito di tutela dell'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.

Il presente regolamento disciplina:

**Norme Tecniche di Attuazione**

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica de territorio;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili

**Norme Tecniche di Attuazione**

- attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

**Art.5  
Durata del P.Z.A.**

La classificazione acustica del territorio comunale ha durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione del PZA e del Regolamento Attuativo . La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica e del R.A. avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale .

**Art.6  
Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica**

La Zonizzazione Acustica e il presente Regolamento Attuativo sono soggetti a revisioni ed a aggiornamenti periodici a seguito di nuove disposizioni legislative, che modifichino , integrino , completino , le

**Norme Tecniche di Attuazione**

disposizioni contenute negli elaborati progettuali , al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale. Nel caso di varianti al Piano Regolatore Generale la Zonizzazione acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i soli limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa. Qualsiasi prescrizione del Regolamento attuativo che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere .

**Art.7**  
**Strumenti di verifica**

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio Comunale .  
L'Amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qual volta riterrà necessario a causa di significative

**Norme Tecniche di Attuazione**

modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

**Art.8**  
***Entrata in vigore***

Il P.Z.A e il Regolamento Attuativo entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale , in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa nel territorio comunale.

La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi comunali , nonchè alla cittadinanza intera anche mediante l'affissione di idonei manifesti informativi , mentre i tecnici locali potranno prendere visione degli elaborati del P.Z.A. presso l'Ufficio Tecnico.

## CAPO II

### DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI LIVELLI SONORI

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano è stato suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" :

- **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **valori limite assoluti di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

**Norme Tecniche di Attuazione**

- **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti .
- **valori limite differenziali di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Come definiti dall'art.2 comma 1 e),f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio , il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione , i valori di attenzione e i valori di qualità , limite differenziale , distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Il DPCM determina in attuazione dell'art.3 lettera A della Legge del 26/ottobre/1995 n°447 , i valori limiti come riportato nelle tabelle che seguono.

**Norme Tecniche di Attuazione**

**Art.9  
Valori di emissione**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
	Tempi di Riferimento	
	Diurno 06:00-22:00	Notturmo 22:00-06:00
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

**Art.10  
Valori limite di immissione**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
	Tempi di Riferimento	
	Diurno 06:00-22:00	Notturmo 22:00-06:00
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Norme Tecniche di Attuazione

**Art.11**  
**Valori di attenzione**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE (dBA)		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)	
	Riferito a 1ora		Riferito a Tr	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
	06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:0	22:00-06:00
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	45	55	45
III Aree di tipo misto	60	50	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70	70	70

**Art.12**  
**Valori di qualità**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI QUALITA' (dBA)	
	Periodo Diurno	Periodo Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Norme Tecniche di Attuazione

**Art.13**

**Limite differenziale\_ (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97)**

Per tutte le classificazioni , ad eccezione della VI<sup>a</sup> , oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale ) :

----5 dB(A) durante il periodo diurno ;

----3 dB(A) durante il periodo notturno.

L'applicazione del criterio differenziale è vincolato al superamento dei seguenti di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile :

--Rumore misurato a finestre aperte : 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno;

--Rumore misurato a finestre chiuse :35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta :

--alle infrastrutture stradali , ferroviarie aeroportuali e marittime;

--da attività e compartimenti non connessi con esigenze produttive , commerciali e professionali;

--da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune , limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Norme Tecniche di Attuazione

Le indicazioni della Regione Lazio sono principalmente contenute nella Legge Regione Lazio N°18 del 3/8/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio". Esse sono rivolte alle Amministrazioni Comunali della Regione Lazio, le quali devono effettuare la ripartizione del rispettivo territorio in classi di destinazione d'uso (piano di Zonizzazione Acustica) in ottemperanza al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

**Art.14**

**Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M 5.11.01 e geom. per la costruzione della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C <sub>1</sub>	250	50	40	65	55
	C <sub>2</sub>	150	50	40	65	55
D-urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E-urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

**Tabella : valori limite infrastruttura stradale di nuova realizzazione**

**\* per le scuole vale solo il periodo diurno**

Norme Tecniche di Attuazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B-extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D- urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 95			
F - locale		30				

**Tabella : Caratteristiche delle Fasce di pertinenza e limiti per strade esistenti ed assimilabili : ampliamenti in sede, affiancamenti, varianti.  
\* per le scuole vale solo il periodo diurno**

### CAPO III

## ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

### **Art.15**

#### ***Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi***

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort

**Norme Tecniche di Attuazione**

acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici .

**Art.16**

***Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero***

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di compatibilità con i contenuti della Zonizzazione Acustica, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà contenere inoltre i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;

**Norme Tecniche di Attuazione**

--previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

**Art.17**

***Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere***

Il presente paragrafo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447 del 26/10/1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività.

La documentazione in materia di impatto acustico si divide in due distinte categorie:

- la documentazione tecnica da presentare prima della realizzazione dell'opera di cui si richiede autorizzazione o concessione ;
- la documentazione tecnica da presentare dopo la realizzazione dell'opera.

**Norme Tecniche di Attuazione**

Nel primo caso, la relazione tecnica conterrà una previsione dell'impatto acustico dell'opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita.

Nel secondo caso, l'opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una valutazione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico esistente in opera mediante misurazioni e verifiche.

Deve essere presentata al Comune di Santi Cosma e Damiano una relazione previsionale di impatto acustico unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 e della legge 21/12/01, n. 443 e s.m.i. e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, da parte dei soggetti titolari dei progetti o delle opere relativamente agli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere :

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), strade di tipo B (strade extraurbane principali), strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e strade di tipo F (strade locali) (secondo la classificazione di cui D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni);

**Norme Tecniche di Attuazione**

- c. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
- d. parcheggi con superfici superiori a 2500 mq , aree di stoccaggio e magazzini di transito, che movimentano mezzi pesanti in numero superiore a 50 al giorno;
- e. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- f. opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale e le opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale “ regionale.

Ai sensi del comma 4 dell’art.8 della Legge n°447 del 1995 la documentazione di impatto acustico , deve essere allegata alle domande per il rilascio di :

- a)--concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b)--altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente
- c)--qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.

Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui sopra sia prevista la denuncia di inizio attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell’attività e deve essere presentata a richiesta dell’autorità competente.

**Norme Tecniche di Attuazione**

L'assenza della Documentazione di previsione di impatto acustico, qualora richiesta , è causa d'improcedibilità della domanda .

In sede di comunicazione di fine lavori , ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, quali sede istruttoria dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

**Art.18**

***Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della valutazione di clima acustico .***

E' fatto inoltre obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico, ai soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alle realizzazioni delle seguenti tipologie di insediamento (art . 8 comma 3 , Legge 447/95 ) :

--scuole e asili nido ;

--ospedali ;

--case di cura e di riposo;

--parchi pubblici urbani ed extraurbani ;

--nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere ad elevato impatto acustico , comma 2 , Legge 447/95 .

**Norme Tecniche di Attuazione**

A conclusione degli interventi su menzionati è comunque richiesta una verifica del rispetto dei limiti di immissione ed emissione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere a) della Legge 447/95 e DM 14/11/97, mediante misure da effettuarsi sul campo e con presentazione di una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico

La Valutazione di Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore di usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo .

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.

Negli elaborati dovranno essere riportati gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dal Sindaco.

Il soggetto proponente l'opera , presenta all'Ufficio competente per l'ambiente del Comune di Santi Cosma e Damiano , la documentazione tecnica di cui al presente atto. Tutta la

**Norme Tecniche di Attuazione**

documentazione tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall'art. 2 della L. 447/95.

Il Comune procedere direttamente al rilascio degli Atti abilitativi previa verifica della documentazione presentata .

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che, pur ricadendo nell'ambito di applicazione di tale articolo, non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00.

Il competente Ufficio Ambiente si riserva comunque la facoltà di richiedere la documentazione necessaria a firma del Tecnico Competente in Acustica .

Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai punti precedenti, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle

### Norme Tecniche di Attuazione

misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Ambiente in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata a carico del proponente che dovrà presentare una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico.

Nei casi di rilascio di NULLA OSTA, il Comune può richiedere parere agli uffici locali dell'ASL e dell'ARPAL per i rispettivi ambiti di competenza.

Per tutte le opere che necessitano di una relazione previsionale di impatto acustico, a conclusione dei lavori è richiesta una verifica del rispetto dei limiti di immissione ed emissione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere a) della Legge 447/95 e DM 14/11/97 da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari, con presentazione di una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico.

I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La documentazione di previsione di impatto acustico, la valutazione di impatto acustico e la relazione di valutazione previsionale del clima acustico devono essere redatte da un tecnico abilitato secondo le indicazioni:

**Norme Tecniche di Attuazione**

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’intervento in oggetto;
- e) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all’art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;
- f) l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Norme Tecniche di Attuazione

**CAPO IV**

**UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER  
L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**Art.19**

***Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli***

Il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso d' interventi di trasformazione edilizia in contesti ad

**Norme Tecniche di Attuazione**

impatto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici. Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dal DPCM del 5/12/1997.

E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

**Art.20**

***Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi ad interventi edilizi diretti***

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati all' art. 15-16-21.

Norme Tecniche di Attuazione

**Art.21**

***Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico***

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

**Art.22**

***Classificazione acustica degli edifici***

A seguito del recepimento della normativa della Comunità Economica Europea N°2002/49/CE e con l'approvazione delle Norme UNI 11367, tutti i fabbricati tranne quelli ad uso agricolo, artigianale, industriale, ed altri che si andranno meglio a specificare, all'approvazione dei decreti delegati, saranno soggetti alle specifiche norme in merito alla classificazione acustica degli edifici.

## CAPO V

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

#### **Art.23**

#### ***Definizione di attività rumorosa temporanea***

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

#### **Art.24**

#### ***Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti***

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

**Norme Tecniche di Attuazione**

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la valutazione di impatto acustico dovrà tener conto sia dell'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

**Art.25**

***Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose***

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una valutazione di impatto acustico in cui vengono fissati anche i requisiti acustici degli elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

**Art.26**

***Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni***

L'installazione d'impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra , interrati e seminterrati su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti salvo presentazione di idonea relazione tecnica ,redatta dal Tecnico

**Norme Tecniche di Attuazione**

competente in Acustica , che ne attesti la compatibilità con le normative del presente Regolamento Attuativo.

**Art.27**  
**Aree di cava**

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo. Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi della L.R. , nonché dai relativi atti progettuali ; al di fuori di tali aree , può esservi comunque attività temporanea ,autorizzata ai sensi del presente Regolamento, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica .

La classificazione per lo svolgimento delle attività estrattive e lavorative in genere , è di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della Legge Regionale , oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventualmente atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di estrazione , fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso del vigente PRG..

Conclusasi e/o sospesa l'attività estrattiva , con atto deliberatorio di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei

**Norme Tecniche di Attuazione**

lavori, decade la zonizzazione temporanea , per tornare alla Classe acustica previgente. Nel caso di sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a 12 mesi , l'area dovrà essere riclassificata tenuto presente il territorio circostante . Nel caso in cui detta area viene destinata ed utilizzata per altre attività si dovrà provvedere alla riclassificazione acustica di detto sito mediante la variazione del P.Z.A. .

I lavori in cava saranno consentiti solo nei giorni feriali , escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 nei casi in cui vi siano civili abitazioni ad una distanza non inferiore a 400 m. Sarà consentito l'uso di esplosivi nella fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 12,00 previo avviso diretto agli abitanti nel raggio di 400 m.

**Art.28**

**Attività motoristiche in genere**

Il D.P.R. 304 del 03/04/2010 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della Legge 26 novembre 1995 , n.447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (*come per il funzionamento di qualsiasi sorgente fissa di rumore*) al rispetto dei limiti determinati dai

**Norme Tecniche di Attuazione**

comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limiti differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso Decreto. A prescindere del rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti.

Tali limiti sono differenziati per:

**-- nuovi autodromi:**

**-70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00-22:00;**

-60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00-6:00;

**-- autodromi esistenti:**

-70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00-18:30;

-60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30-22:00 e 6:00-9:00;

-50 dBA Leq valutato per l'intero periodo 22:00-6:00;

-75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00-22 entro  
5 anni dall'entrata in vigore del Decreto;

-72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00-22 entro  
8 anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Il Decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici, fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazioni/attività e del tipo di impianti.

**Norme Tecniche di Attuazione**

In taluni casi le deroghe possono essere illimitate a condizione che il gestore dell'impianto garantisca un determinato confort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dal Comune su espressa richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda, cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Le concessioni in deroga sono rilasciate dal Comune su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda, cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Nel caso di piste motoristiche, in genere, realizzate su impianti esistenti destinati originariamente ad altre attività, dovranno essere oggetto di adeguata relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in acustica, che ne attesti l'idoneità acustica compatibile con la classificazione del PZA.

Nel caso inverso dovrà essere redatto un piano di risanamento acustico, che specifichi la tipologia dell'intervento e i tempi di realizzazione dell'opera, adeguandola alle normative vigenti.

Norme Tecniche di Attuazione

**Art.29**

***Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi***

Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto. Detto articolo non si applica per le attività a carattere temporaneo. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura  $L_{ASmax}$  e  $L_{Acq}$ , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. Il gestore di uno dei luoghi di cui sopra, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

Norme Tecniche di Attuazione

**Art.30**

***Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili***

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate.

Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I, II, III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale cariatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito

**Norme Tecniche di Attuazione**

di una relazione di impatto acustico , redatta da un Tecnico Competente, contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nel presente articolo.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,0,0 alle ore 19,00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

**Norme Tecniche di Attuazione**

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno. Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

**Art.31**

***Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili***

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni consecutivi .

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali , amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere

**Norme Tecniche di Attuazione**

inderogabilmente interrotto entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata non superiore a tre giorni consecutivi, dovranno ottenere formale autorizzazione dall'Ufficio Ambiente del Comune di Supino previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una descrizione con relativa attestazione degli strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dBA misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;

**Norme Tecniche di Attuazione**

3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

L'impiego delle apparecchiature rumorose deve in ogni caso essere tassativamente interrotto durante il periodo notturno entro e non oltre le ore 24.00.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ai sensi delle norme e leggi vigenti in materia acustica ) con tutte le limitazioni sopra indicate . Tutte le attività , che si svolgono al di fuori dei locali regolarmente licenziati , sono sottoposte al rilascio dell'apposita autorizzazione , in conformità al presente Regolamento attuativo.

**Art.32**

***Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'uso di impianti elettroacustici e di amplificazione.***

Tutti i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante , compreso i circoli privati, i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia al chiuso che all'aperto dovranno essere muniti della preventiva autorizzazione comunale , previa presentazione della opportuna relazione corredata dagli allegati , redatta da un Tecnico Competente in

**Norme Tecniche di Attuazione**

Acustica . Le autorizzazioni rilasciate su specifica richiesta dell'interessato , avranno validità per il periodo temporale concesso e decadono alla loro scadenza in ottemperanza all'art. 40 del presente Regolamento Attuativo .

**Art.33**

***Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo***

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Campane : l'impiego delle campane è consentito per le sole esigenze liturgiche . Il suono delle campane dovrà essere regolamentato solo in funzione alle attività liturgiche senza che venga superata la soglia della normale tollerabilità in ottemperanza alla L.447/1995 .

**Norme Tecniche di Attuazione**

Si fa divieto assoluto di utilizzare campane e/o altra strumentazione nelle ore notturne , ed in particolare dalle ore 22,00 alle ore 8,00 .

Le emissioni sonore provocate dalle campane e/o da altra strumentazione , anche se per motivi liturgici , devono essere ridotte nella durata di alcuni secondi , da numero minimo di rintocchi e di interventi al giorno , ma comunque non oltre la normale tollerabilità , il tutto nel rispetto della zona acustica assegnata ove è posizionata la sorgente sonora e in ottemperanza alle vigenti Leggi e norme in materia acustica , nonché agli artt.659 e 650 del C.P.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Nel periodo diurno è consentito l'uso di tale apparecchiatura dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30. Per ogni altra eventuale attrezzatura rumorosa a carattere temporaneo è consentito l'uso dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,3 alle 18,30.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli , l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del

**Norme Tecniche di Attuazione**

sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Fuochi d'artificio : L'impiego dei fuochi d'artificio è permesso in concomitanza di festività civili e religiose , nella fascia orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 19,00 alle 23,00 . Detta attività è soggetta all'autorizzazione sindacale in deroga, rilasciata su richiesta scritta dell'interessato e corredata da idonea relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica . L'autorizzazione dovrà contenere gli orari in cui avverrà la manifestazione pirotecnica e/o le singole esplosioni nella fascia oraria sopra riportata . Gli interessati agli eventi pirotecnici (enti,comitati,singoli cittadini, ecc. )dovranno mettere a conoscenza la cittadinanza degli orari in cui avverranno le programmate esplosioni , mediante manifesti e/o altri mezzi di comunicazione . Su tutto il territorio inoltre sono vietate attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi spari nel centro abitato , scoppio di pedardi e similari , fatto salvo il permesso in deroga rilasciato dal Sindaco .

Onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili: l'impiego dei dispositivi per la difesa antigrandine ed assimilabili per la protezione dei raccolti dalla grandine , ecc. , è consentito a distanza superiore a 250 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Nel periodo diurno è consentito l'uso di tale apparecchiatura dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30.

**Norme Tecniche di Attuazione**

Macchine agricole. E' consentito il transito e l'uso di mezzi d'opera solo ed esclusivamente nei giorni feriali nelle seguenti fasce orarie : dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00.

Si fa espresso divieto al transito e all'uso di mezzi agricoli e mezzi d'opera nel centro storico comunale , privi di specifica e limitata autorizzazione sindacale.

Tutte le attrezzature rumorose non espressamente citate , sono sottoposte per similitudine alle prescrizioni sopra riportate , comunque dovranno ottemperare alla L. 447/95 , alla L.R. 18/2001 , alle Norme e Decreti operanti sul territorio nazionale , al presente Regolamento Attuativo .

**Art.34**

***Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani***

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne.

I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

### **Norme Tecniche di Attuazione**

I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

Nel caso in cui il servizio di raccolta è svolto con mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, si dovrà procedere alla loro certificazione per l'idoneità acustica nel caso in cui detti mezzi sono utilizzati nella fascia oraria notturna.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui il servizio di smaltimento è svolto con mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Servizio dovrà munirsi di apposita relazione di impatto acustico per lo svolgimento di dette attività, entro e non oltre 90 gg dalla adozione del presente P.Z.A. e relativo Regolamento attuativo.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;

**Norme Tecniche di Attuazione**

4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

**Art.35**

***Limiti acustici,orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee***

Nella tabella che segue vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporale gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi ,il limite massimo di immissione ammissibile ,il limite massimo che può essere concesso in deroga previa formulazione di idonea richiesta scritta ,in ottemperanza all'art. 39 del presente Regolamento Attuativo .

<b>TIPO DI ATTIVITA'</b>	<b>ORARI DI ESERCIZIO</b>	<b>Limite massimo di immissione</b>	<b>Limite massimo di immissione in deroga</b>
<b>1a.Cantieri edili</b>	<b>dalle 7,00 alle 12,30 dalle 14,00 alle 18,00(ora solare) dalle 7,00 alle 13,00 dalle 15,00 alle 19,00(ora legale) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi</b>	<b>70dB(A)</b>	<b>85dB(A)</b>

Norme Tecniche di Attuazione

1b.Cantieri stradali	dalle 7,00 alle 12,30 dalle 14,30 alle 18,30(ora solare) dalle 7,00 alle 13,00 dalle 16,00 alle 20,30(ora legale) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70dB(A)	85dB(A)
2. Servizi di igiene urbana	Diurno (Lunedì-Domenica) dalle 6,00 alle 12,15 Interventi straordinari 13,30-18,00 Notturmo (lunedì- venerdì) dalle 20,00 alle 2,30	70dB(A)	85dB(A)
3. Manifestazioni sportive al di fuori degli impianti sportivi con o senza uso di mezzi locomotori	dalle 8,00 alle 22,00	70dB(A)	Deroga per motivi organizzati vi
4.Luna park,circo, giostre,ecc.	Dalla Domenica al Giovedì: dalle 10,00 alle 23,00 Venerdì e Sabato: dalle 10,00 fino alle 24,00	70dB(A)	Nessuna deroga
5.Bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	Dalla Domenica al Giovedì: dalle 8,00 alle 23,00 Venerdì- Sabato dalle 8,00 alle 24,00	70dB(A)	Nessuna deroga
6a.Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi all'aperto	Dalla Domenica al Giovedì: dalle 8,00 alle 23,00 Venerdì- Sabato dalle 8,30 alle 24,00	75dB(A)	80dB(A)
6b.Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi in ambienti chiusi	Si rimanda questa tipologia alle seguenti specifiche norme : DPCM 18 settembre 1997 DPCM 19 dicembre 1997 DPCM 16 aprile 1999, n.215	-----	-----

**Norme Tecniche di Attuazione**

<b>7. Manifestazioni politiche, religiose, culturali e affini</b>	<b>dalle 7,00 alle 12,30 dalle 14,30 alle 23,00 Venerdì e sabato dalle 8,30 alle 24,00</b>	<b>70dB(A)</b>	<b>Nessuna deroga</b>
<b>8. Feste popolari, sagre, feste politiche</b>	<b>dalla Domenica al Giovedì dalle 8,30 alle 23,00 Venerdì-sabato dalle 8,30 alle 24,00</b>	<b>70dB(A)</b>	<b>80dB(A)</b>
<b>9. Mercati e vendite ambulanti</b>	<b>dalle 7,30 alle 18,00 (ora solare) dalle 7,30 alle 19,00 (ora legale)</b>	<b>70dB(A)</b>	<b>Nessuna deroga</b>
<b>10. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli . Nota: sono esclusi gli annunci di pubblico interesse e quelli a carattere d'urgenza</b>	<b>dalle 8,00 alle 12,30 dalle 16,00 alle 18,00</b>	<b>70dB(A)</b>	<b>Nessuna deroga</b>

Ogni altra eventuale attività non specificatamente riportata nella tabella , sarà normata dalle vigenti leggi e norme in atto , e/o comunque regolata dalla discrezionalità del Sindaco , previa consultazione con il Responsabile del servizio Inquinamento Acustico .

Tutte le attività temporanee , anche quelle non riportate nella presente tabella , perentoriamente alle ore 24,00 smettono ogni attività senza nessuna possibilità di deroga per una eventuale estensione temporale .

**Norme Tecniche di Attuazione**

**Art.36**

***Eventuali deroghe rilasciate dal Sindaco***

Si precisa che le deroghe rilasciate dal Sindaco , per le attività temporanee , dovranno basarsi esclusivamente sui dati oggettivi scaturiti dalla consulenza tecnica redatta dal Tecnico Competente allegata alla richiesta in deroga in conformità all'art.39 . I limiti che si andranno a concedere dovranno essere conformi a quanto riportato all'art.35 , salvo particolare e giustificata deroga rilasciata sempre dal Sindaco relativa al superamento dei limiti fissati dalle Leggi , dalle Normative vigenti e dal presente R.A.

Norme Tecniche di Attuazione

**CAPO VI**  
**CONTROLLI**

**Art.37**  
***Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico***

Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del Dipartimento Tecnico Comunale - Settore Ambiente - è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, come definito dall'art. 20 della L.R. 18.

In assenza di tale figura professionale sarà compito del Responsabile dell'Ufficio Tecnico assolvere tutti gli adempimenti in materia acustica .

**Art.38**  
***Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico***

Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente dell'Ufficio Ambiente, e si avvale del supporto di consulenti esterni esperti in acustica e controllo delle vibrazioni.

Esso provvede:

- alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
- al rilascio del parere d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;

**Norme Tecniche di Attuazione**

- all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
- all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
- alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
- alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di parere, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
- alla valutazione del Certificato di Conformità e del Certificato Acustico Preventivo di Progetto per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio.
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;

**Norme Tecniche di Attuazione**

- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
- alle informazioni ai cittadini;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
- alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico.

Il rilascio del parere d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.

E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del parere a seguito dell'accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio dello stesso.

**Art.39**

***Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga***

La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'art.10 è presentata al Comune almeno 15 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta all'Ufficio Comunale competente redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art.2 Legge 447/1995, corredata da una relazione illustrativa di:

**Norme Tecniche di Attuazione**

- macchinari, attrezzature , strumenti , impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie delle sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata ;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio ,diurni e notturni ,dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti .

Nelle istanze dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica nel territorio comunale .

Dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Nelle istanze devono comunque essere rispettate le disposizioni riportate nelle Norme tecniche del Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica e utilizzare o gli appositi modelli in Allegato " A " .

**Art.40**  
**Autorizzazioni – Rilascio**

L'ufficio Tecnico Comunale ,nella figura del Dirigente, è preposto alla verifica per il rilascio del permesso di costruzione e/o di altra

### **Norme Tecniche di Attuazione**

autorizzazione nel caso dei cantieri edili , alla stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, all'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto.

Verifica inoltre che per cui si chiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata .

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda . in essa sono contenute le prescrizioni relativamente a :

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'art. 10 ;
- Orari in cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente Regolamento Attuativo;
- Precauzioni tecniche e organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

Nessuna attività temporanea di cui all'art. 25 può essere intrapresa senza inoltrare idonea richiesta al competente ufficio Comunale o senza l'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Ogni specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio , ha validità temporanea per il periodo limitato al singolo evento oggetto della specifica richiesta . Non sono soggette ad autorizzazioni le richieste per manifestazioni che si ripetono sistematicamente nei giorni successivi al primo . Si possono rilasciare solo ed esclusivamente mirate e specifiche autorizzazioni in deroga , solo nel

**Norme Tecniche di Attuazione**

caso in cui la manifestazione in oggetto si svolga per un periodo consecutivo e comunque non superiore a 3 gg, prevee indispensabili e specifiche garanzie in merito riportate nell'apposita richiesta , espressamente riportato nella domanda di richiesta .

Ogni violazione all'autorizzazione rilasciata sarà sottoposta a quanto riportato nell'art. 43 del presente Regolamento .

**Art.41**  
**Certificato agibilità**

Per gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia , le cui opere sono state approvate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo , il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e del nulla osta all'esercizio delle attività produttive degli impianti di cui all'art.8 della Legge 447/95 , può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere eseguite alle disposizioni del presente Regolamento Attuativo e della legislazione in materia di inquinamento acustico ed al progetto e relazione di previsione di impatto ambientale. .

E' facoltà del Dirigente o del Responsabile del servizio preposto richiedere , al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento Comunale .

**Art.42**

**Certificato agibilità e nulla osta attività produttive**

Tutte le attività come definite dall'art. 2 comma "c" e "d" della Legge N° 447 sono sottoposte agli adempimenti in materia acustica , anche quelle non espressamente citate .

Per gli edifici realizzati ex novo o soggetti alla ristrutturazione edilizia , le cui opere sono state approvate dopo l'entrata in vigore del DPCM 5/12/1997 che ha richiesto la verifica dei requisiti passivi, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a :

- Residenze o assimilabili ;
- Uffici e assimilabili ;
- Alberghi e pensioni o assimilabili ;
- Ospedali , cliniche , case di cura e assimilabili ;
- Edifici e/o parte di essi adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Edifici e/o parte di essi adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- Edifici e/o parte di essi adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne , secondo quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 1997 , i quali dovranno essere idoneamente dimostrati

**Norme Tecniche di Attuazione**

all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale .

Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limiti attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al DPCM 5/12/1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tutte le attività produttive , nessuna esclusa, al fine dell'ottenimento della documentazione finalizzata all'apertura dell'attività ,dovrà allegare alla propria richiesta di inizio attività , idonea valutazione di impatto acustico , nonché tutta la documentazione tecnica a cui la specifica attività è sottoposta in ottemperanza alle Leggi e Norme operanti sul territorio comunale . Sono soggette ad idonea valutazione di impatto acustico anche le attività sottoposte al solo cambio di gestione , nonché anche quelle che pur presenti sul territorio comunale e munite di idonea certificazione acustica operino un cambio di sede. Tutte le richieste di inizio attività , commerciale , artigianale , ecc. comunque produttive nessuna esclusa , prive della documentazione acustica redatta da un Tecnico Competente, si intendono incomplete e carenti al fine del perfezionamento della procedura per il rilascio di licenze e/o autorizzazioni anche nel caso in cui le attività siano vincolate dalla sola presentazione della SCIA , C.I.L.A. ecc. .

Norme Tecniche di Attuazione

**CAPO VII**

**VIGILANZA E SANZIONI**

**Art.43**

***Vigilanza e controlli***

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono compiti del Servizio Inquinamento Acustico e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico .

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica è esercitata dal personale dell'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Santi Cosma e Damiano e/o dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico e dal Comando dei Vigili Urbani , nei termini e nei modi previsti dalla Legge n.447 del 26/10/95.

Il personale incaricato dei controlli e vigilanza è autorizzato ad accedere nei locali , negli impianti , ecc. , fonte del rumore ,a richiedere i dati , le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni .

Ove dai controlli effettuati, risultasse la violazione alla L. 447 , alla L.R. N°18 , alle norme in materia acustica , nonché all'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine.

### **Norme Tecniche di Attuazione**

In caso d' inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo minimo di 15 gg ad un periodo massimo non superiore a 6 mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. La riapertura dell'attività stessa è subordinata all'adeguamento secondo le prescrizioni riportate nell'Ordinanza Sindacale , di sospensione e/o di chiusura , nonché allo specifico studio previsionale di impatto acustico , da rimettere presso gli uffici comunali , ad ogni eventuale richiesta di ripresa dell'attività stessa. Resta fermo quanto disposto dall'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

#### **Art.44 Sanzioni amministrative**

Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95:

**Norme Tecniche di Attuazione**

1. chiunque non ottemperi all'art. 1 della Legge 447/95 , alle ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329.
2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora supera i valori limite di emissione o di immissione definiti dall'art. 2 comma 1 lettere e) e f) della Legge n.447/95, e fissati dal DPCM del 14 novembre 1997, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57;
3. chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico e clima acustico del Regolamento Attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica , è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57;
4. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso della prescritta autorizzazione , in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n°215 , sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00 oltre alla sospensione della licenza d' esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M 215/1999 .

**Norme Tecniche di Attuazione**

5. fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n.447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14;
6. chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14;
7. chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'art. 30 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;
8. chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art. 31 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;
9. chiunque violi le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'uso di impianti elettroacustici e di amplificazione di cui all'art. 32 delle norme di attuazione del piano di

**Norme Tecniche di Attuazione**

- zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;
10. chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'art. 33 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;
  11. chiunque violi le prescrizioni relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani di cui all'art. 34 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 .
  12. chiunque violi i limiti massimi di immissione e/o gli orari di esercizio delle varie attività fissati dall'Art.35, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37 .

Tutti i sopraelencati importi sanzionatori sono raddoppiati in caso della seconda violazione , nel caso di una terza recidività il Sindaco provvederà alla sospensione dell'attività per 15 gg , nel caso di una quarta recidività il Sindaco provvederà alla chiusura dell'attività e al ritiro della licenza .

La riapertura dell'attività contravvenzionate e quelle sospese temporaneamente sono subordinate a specifico studio previsionale di impatto acustico.

**Norme Tecniche di Attuazione**

Ogni altra violazione, non meglio specificata e assimilabile a quelle già riportate ,sarà sanzionata applicando gli importi del presente art.44 , comunque in ottemperanza alle normative vigenti .

**Art.45**

***Norme particolari in caso di recidività***

Nei casi in cui , art. 43 , è prevista la chiusura temporanea dell'attività e il pagamento di una sanzione accessoria determinata in base alla gravità del caso e qualora la non osservanza delle norme citate si ripeta oltre la quarta violazione , previa segnalazione o riscontro diretto da parte degli Enti competenti , è prevista da parte del Sindaco di idonea ordinanza per la chiusura definitiva dell'attività .

Nei casi in cui si verifica la recidività alla violazione degli artt. 659 e 650 del C.P. , della Legge 447/95, della L.R n°18/2001 e del presente Regolamento attuativo , il Sindaco , entro e non oltre 2 gg dell'avvenuta conoscenza dell'abuso più volte reiterato , anche su segnalazione dei cittadini , verificate dalla Polizia Municipale , provvederà ad inoltrare alle competenti autorità Giudiziarie , idonea e circoscritta segnalazione scritta , al fine di tutelare e salvaguardare la salute dei propri cittadini .

**Art.46**

***Finalità dell'attività di controllo e sanzionatorio***

La quota parte proveniente delle sanzioni amministrative previste dall'art. 44 , sono introitati e iscritte nel bilancio del Comune di Santi Cosma e Damiano su apposito capitolo di spesa, finalizzati ed utilizzati esclusivamente per i soli interventi inerenti le problematiche acustiche del territorio Comunale (revisione e/o aggiornamento del P.Z.A., monitoraggio, risanamento acustico, analisi fonometriche, bonifiche acustiche, ecc.), e comunque finalizzati al solo benessere acustico dei cittadini .

## **CAPO VIII**

### **RISANAMENTO ACUSTICO**

#### **Art.47**

#### **Redazione del Piano di Risanamento Acustico**

Il piano di Risanamento Acustico Comunale , dovrà essere redatto successivamente alla individuazione delle aree di criticità del territorio , previo accorto monitoraggio, in conformità dell'art.7 della Legge 26710/1995 n°447 , contiene :

- l'individuazione della tipologia ed entità di rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della zonizzazione acustica;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento ;
- l'indicazione della priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento ;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari ;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica .

La Giunta Comunale, inoltre, dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del territorio del di Santi Cosma e Damiano secondo le modalità di cui all'art.7 com. 5 della L.26/10/1995 n°447.

**Art.48**

**Piano di Risanamento Acustico delle imprese**

I titolari delle imprese verificano entro tre mesi dall'approvazione della Zonizzazione Comunale la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limiti stabiliti, dandone comunicazione al Comune mediante autocertificazione, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n°15.

In caso negativo gli stessi si adeguano ai limiti imposti mediante piano di risanamento entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del DPCM 17/3/1991.

L'Amministrazione Comunale, approva entro novanta giorni dalla presentazione, il piano di risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

I piani di risanamento delle imprese indicano:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate ;
- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
- i ricettori presenti nell'area di studio individuata , descrivendone le caratteristiche;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;

**Norme Tecniche di Attuazione**

- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Norme Tecniche di Attuazione

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.49**  
***Procedimenti attività in corso***

Le attività temporanee di cui al presente Regolamento attuativo, che, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, responsabile del Servizio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Al fine della regolamentazione della materia acustica sul territorio Comunale, tutte le attività di cui al comma "c" e "d" dell'art.2 L.447/95, che a far data dal 26/ottobre 1995 hanno iniziato la propria attività, hanno cambiato gestione, hanno traslocato in altri locali, hanno operato lavori di ristrutturazione, comunque privi dell'apposita documentazione in violazione alla Legge 447/95, alla L.R. 18/2001, e al presente Regolamento, dovranno munirsi dell'apposita certificazione acustica entro e non oltre un anno dall'adozione del presente P.Z.A. .

Norme Tecniche di Attuazione

**CAPO X**

**ALLEGATI**

**ALLEGATO "A" MODULISTICHE E BOZZE PER LE SPECIFICHE  
RICHIESTE CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE E  
INOLTRATE ALL'UFFICIO COMPETENTE .**

**All. 1 Cantieri**

**Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti indicati del Regolamento Attuativo.**

**(paragrafo da inserire nelle relative delle concessioni/autorizzazioni)**

L'attivazione delle macchine rumorose e l'esecuzione dei lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato , nei seguenti orari:

- dalle 7,00 alle 12,00
- dalle 15,00 alle 19,00 (estate)
- dalle 14,00 alle 18,00 (inverno)

entro il limite massimo di 70 dB(A) in livello continuo equivalente -Leq - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso abitazioni confinanti.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui alle Norme tecniche del Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica previa presentazione della relazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art.2 Legge 447/1995 .

**All. 2 Manifestazioni in luogo pubblico**

**Schema di autorizzazione di attività rumorose a carattere temporaneo nel rispetto dei limiti del Regolamento Attuativo per manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico**

**(paragrafo da inserire nelle relative licenze)**

L'attivazione delle sorgenti rumorose è consentita dalle ore ..... alle ore....., entro il limite massimo di .....dB(A) in livello continuo equivalente -Leq(A) - al perimetro dell'area in cui viene tenuta la manifestazione e presso le abitazioni confinanti .

Devono essere rispettate le disposizioni di cui alle Norme tecniche del Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica previa presentazione della relazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art.2 Legge 447/1995 .

**Norme Tecniche di Attuazione**

**All. 3 Cantieri**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Alla c.a. del Responsabile del Servizio  
Comune di Santi Cosma e Damiano

Il sottoscritto.....in qualità di (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.) della Ditta  
.....avente sede legale in  
.....(via, n. civico , C.A.P. , città )

CHIEDE

ai sensi dell'art .....delle norme tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano per la tutela dell'inquinamento acustico l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di .....(cantiere edile - stradale - altro) in .....via  
....., n.....,  
dal .....(gg/mm/aa ) al .....(gg/mm/aa) ,nella fascia oraria dalle ..... alle .....

IN DEROGA

Agli orari ed ai limiti indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione, adducendo le seguenti motivazioni:

.....  
A tale fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito nelle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, stabilite dalla normativa nazionale e dalla Zonizzazione Acustica del Comune interessato, formalizzate nell'autorizzazione rilasciata dalla destinataria Amministrazione Comunale.

**A )** Allega relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica ambientale , ai sensi dell'art.2 Legge 447/95 contenente:

**Norme Tecniche di Attuazione**

- caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività ,riferita al periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività;
- descrizione di tutte le sorgenti sonore e dei relativi livelli sonori emessi e degli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- indicazione dei limiti da rispettare ,eventualmente richiesti in deroga, espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq(A));
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- planimetria dettagliata dell'area in indicazione all'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e dei ricettori più esposti.

In fede

Data:..... Timbro e firma:.....

Norme Tecniche di Attuazione

**All. 4 Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari , luna park, ecc. .**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (TAB B; C; D; ) PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LICENZA PER SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI PUBBLICI

Alla c.a. del Responsabile del Servizio  
Comune di Santi Cosma e Damiano

Il sottoscritto.....in qualità di (presidente della associazione/responsabile legale della manifestazione, ecc. .) del.....(nome associazione, ente, ditta o altro) avente sede legale in .....(via, n.civico, C.A.P. , città )  
.....  
.....

CHIEDE

ai sensi dell'art 19 delle norme tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano per la tutela dell'inquinamento acustico l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea consistente in .....(concerto, manifestazione, festa popolare, ecc. , .) in ....., località via ....., n. ...., dal .....(gg/mm/aa ) al .....(gg/mm/aa) , per un totale di giorni ....., nella fascia oraria dalle ..... alle .....

IN DEROGA

Agli orari delle Norme Tecniche di Attuazione , adducendo le seguenti motivazioni:

.....  
.....  
.....

**Norme Tecniche di Attuazione**

**A)** Allega relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 Legge 447/95 e L.R.18/2001 , in ottemperanza alla Normativa Nazionale , contenente:

- caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività , riferita al periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea ;
- descrizione di tutte le sorgenti sonore (impianti/apparecchiature che si intende utilizzare) e dei relativi livelli sonori e degli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti , comprese informazioni in merito al
  - numero massimo di partecipanti prevedibili:.....
  - Numero diffusori acustici utilizzati.....
  - Potenza massima dell'impianto di amplificazione (in Watt)....
  - Potenza d'esercizio prevista per la manifestazione(in Watt)...
  - Copia della documentazione tecnica riferita ai suddetti impianti:.....
  - .....
  - .....
- Indicazione dei limiti da rispettare , eventualmente richiesti in deroga, espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato  $A(L_{eq}(A))$ ;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- planimetria dettagliata dell'area in indicazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e dei ricettori più esposti.

Il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito nelle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, stabilite dalla normativa nazionale e dalla Zonizzazione Acustica del Comune Santi Cosma e Damiano .

In fede

Data:..... Timbro e firma:.....

Norme Tecniche di Attuazione

**All. 5 Manifestazioni in luogo pubblico sia al chiuso che all'aperto ,di intrattenimento danzante ,compreso i circoli privati, che utilizzano impianti di amplificazione e diffusione sonora .**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'USO DI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA .

Alla c.a. del Responsabile del Servizio  
Comune di Santi Cosma e Damiano

Il sottoscritto.....in qualità di (presidente della associazione/responsabile legale della manifestazione, ecc. .) del.....(nome associazione, ente, ditta o altro) avente sede legale in .....(via, n. civico , C.A.P. , città )  
.....

CHIEDE

ai sensi degli artt. 30-36 delle norme tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano per la tutela dell'inquinamento acustico l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea consistente in .....(concerto, spettacolo danzante, manifestazione di varia natura , ecc, .) in ..... , località via ..... , n. .... , dal .....(gg/mm/aa ) al .....(gg/mm/aa) , per un totale di giorni ..... , nella fascia oraria dalle ..... alle ..... , il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE ad utilizzare la strumentazione di diffusione sonora anche in ottemperanza al D.P.C.M. n°215 del 16/04/1999.

A) Allega relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 Legge 447/95 e L.R.18/2001 , in ottemperanza al DPCM n°215 del 16/04/1999 ,contenente:

**Norme Tecniche di Attuazione**

- descrizione di tutte le sorgenti sonore impianti/ apparecchiature che si intende utilizzare) e dei relativi livelli sonori e degli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti , comprese le informazioni in merito al :
  - Numero diffusori acustici utilizzati.....
  - Potenza massima dell'impianto di amplificazione (in Watt)...
  - Potenza d'esercizio prevista per la manifestazione(in Watt)...
  - Copia della documentazione tecnica riferita ai suddetti impianti:.....
  - .....
  - .....

Indicazione dei limiti da rispettare , eventualmente richiesti in deroga, espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A( $L_{eq}(A)$ );

- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- planimetria dettagliata dell'area in indicazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e dei ricettori più esposti.

Il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito nelle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, stabilite dalla normativa nazionale e dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano .

In fede

Data:..... Timbro e firma:.....

Norme Tecniche di Attuazione

**All. 6 Schema di autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel Regolamento Attuativo per attività rumorose a carattere temporaneo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Sindaco-R.U.P.)

Vista la domanda presentata al signor .....in qualità di ....., ai sensi dell'art 39 delle Norme Tecniche di Attuazione per la tutela dall'inquinamento Acustico del Comune di Santi Cosma e Damiano , volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di ..... in deroga ai limiti previsti dalle N.T.A. ;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 , delle Norme Tecniche di Attuazione per la tutela dall'inquinamento acustico l'attività di ..... , in deroga ai limiti stabiliti dalle citate N.T.A.

L'attivazione delle sorgenti sonore è consentita nei giorni ..... dalle ore ..... alle ore ....., ed in deroga ai limiti previsti per tale zona , vengono autorizzati i seguenti limiti :

.....  
.....  
.....

eventuali specifiche prescrizioni:

.....  
.....  
.....

**Norme Tecniche di Attuazione**

**All. 7 Schema di richiesta di licenza di esercizio di attività**

Alla c.a. del Responsabile del Servizio  
Comune di Santi Cosma e Damiano

Il sottoscritto.....in qualità di  
(titolare/legale rapp.te ,ecc.) della Ditta .....  
(nome associazione, pubblico esercizio, ente, ditta , altro) avente sede  
legale in .....(via, n. civico , C.A.P. , città )

**DICHIARA**

- Di conoscere il Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano ;
- Che la classificazione acustica dell'area nella quale risulta inserito l'edificio sede dell'attività prevede una classe acustica corrispondente a: Classe .....;
- Di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della legge 447/95, dei relativi decreti attuativi , della L.R. 18/2001 , nonché dalle Norme stabilite dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano
- Che nell'esercizio dell'attività, in particolare , verranno rispettati :
  - i limiti di zona diurno e notturno;
  - il criterio differenziale , laddove applicabile e nelle modalità previste dalla norma di riferimento sopra menzionata.

Allega la seguente documentazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica in conformità della Legge n°447/95 art.2 e della Legge della Regione Lazio n°18/2001 dall'art. 20 :

1. Valutazione di clima acustico (attività esistente e/o soggetta cambio di gestione e/o ragione sociale ).
2. Valutazione previsionale di impatto acustico (nuova attività ) .

In fede

Data:..... Timbro e firma:.....

**Norme Tecniche di Attuazione**

**All. 8 Schema di richiesta per Permesso di costruire / Dia /  
/ Scia / Cila / Licenza di esercizio di attività**

Alla c.a. del Responsabile del Servizio  
Comune di Santi Cosma e Damiano

Il sottoscritto.....in qualità di  
(titolare/legale rapp.te ,ecc.) della Ditta  
.....(nome associazione, ente, ditta , altro)  
avente sede legale in .....(via, n. civico , C.A.P. ,  
città ) in riferimento alla richiesta di permesso di costruire per la  
realizzazione/ ristrutturazione dell'edificio/degli edifici/di unità  
immobiliari varie , situati in via .....n°.....

**DICHIARA**

- Di conoscere il Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano ;
- Che la classificazione acustica dell'area nella quale risulta inserito l'edificio sede dell'attività prevede una classe acustica corrispondente alla Classe .....;
- Di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della legge 47/95, dei relativi decreti attuativi , della L.R. 18/2001 , nonché dalle Norme stabilite dal piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Santi Cosma e Damiano;
- Che nell'esercizio dell'attività le emissioni dei propri impianti rispetteranno :
  - i limiti di zona diurno e notturno;
  - il criterio differenziale , dove applicabile e nelle modalità previste dalla norma di riferimento sopra menzionata;
  - che le caratteristiche acustiche delle facciate ,delle partizioni verticali tra unità immobiliari diverse e delle partizioni orizzontali rispettano i valori degli indici di isolamento acustico fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 .

**Norme Tecniche di Attuazione**

Allega la seguente documentazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica in conformità della Legge n°447/95 art.2 e della Legge della Regione Lazio n°18/2001 dall'art. 20 :

- a. Relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- b. Valutazione del clima acustico (se applicabile) ;
- c. Valutazione previsionale di impatto acustico (se applicabile) .

In fede

Data:..... Timbro e firma:.....

Norme Tecniche di Attuazione

**ALLEGATO "B" : definizioni**

- a) **Rumore** : qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati , disturbanti o dannosi che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente .
  
- b) **Inquinamento acustico** : Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane , pericolo per la salute umana , deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali , dei monumenti , dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi .
  
- c) **Ambiente abitativo** : Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane , fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 15 Agosto 1991 n°227 , salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
  
- d) **Sorgenti sonore fisse** : Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore ; le infrastrutture stradali, ferrovie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole ; i parcheggi , le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative .
  
- e) **Sorgenti sonore mobili** : Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione .
  
- f) **Sorgente sonora specifica** : Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico .

Norme Tecniche di Attuazione

- g) **Definizione della normalità** : Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità della immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma dei degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona , con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo. Tale rumore di fondo è calcolato sulla base del livello percentile  $L_{95}$ . Il rumore ambientale è calcolato quale livello istantaneo di rumore calcolato come  $LA_{eq}$  o in via cautelativa per la parte disturbante utilizzando  $L_{10}$  .
- h) **Definizione di accettabilità ambientale** : La Legge quadro n°447/95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il *livello equivalente*  $Leq$  e il D.P.C.M. del 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Tale limite costituisce il *limite di accettabilità ambientale*. Il campo di applicazione di questa normativa è la prevenzione e la repressione , da parte della Pubblica Amministrazione , dell'inquinamento acustico, ad esempio per l'impatto acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale , ed anche la valutazione alla quiete pubblica ex art. 659 c.p. La differenza tra la *normale tollerabilità* di giurisprudenza e la *accettabilità* ambientale così come definita dal D.P.C.M. 14/11/97 deve essere chiara a tutti gli operatori.
- i) **Clima acustico** : l'insieme dei livelli di rumore , riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità di una determinata area.

**Norme Tecniche di Attuazione**

- j) **Valutazione di Impatto acustico** : rileva e valuta le emissioni rumorose prodotte nel periodo d'esercizio riducendo al minimo e comunque al di sotto dei limiti di legge , il rumore immesso negli ambienti circostanti .
- k) **Valori limite di immissione** : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno , misurato in prossimità dei ricettori.
- l) **Valori limite di emissione** : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora , misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità . Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili .
- m) **Valore di attenzione** : il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- n) **Valore di qualità** : i valori di rumore da conseguire nel breve , nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili , per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- o) **Livello di pressione sonora** : parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel(dB) ed è dato dalla seguente relazione :
- $$L_p = \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$
- dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p<sub>0</sub> è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard .
- p) **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"** : parametro fisico adottato per la misura del rumore definito dalla relazione analitica :

**Norme Tecniche di Attuazione**

$$Leq_{(a),t} = 10 \log \left[ \frac{1}{T} \int_0^T \left( \frac{p_A^2(t)}{p_o^2} \right) dt \right] dB(A)$$

dove  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.) ;  $p_o$  è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g) ; T è l'intervallo di tempo di integrazione ;  $Leq_{(a),t}$  esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

- q) **Livello differenziale di rumore** : differenza tra  $Leq(A)$  di rumore ambientale e quello del rumore residuo .
- r) **Livello di rumore ambientale -  $L_a$**  : è il livello continuo equivalente di pressione sonora "A" prodotta da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente) e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.
- s) **Livello di rumore residuo -  $L_r$**  : è il livello continuo equivalente di pressione sonora "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- t) **Rumore con componenti impulsive** : emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo .
- u) **Tempo di riferimento -  $T_r$**  : è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco di 24 ore : si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma , quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

**Norme Tecniche di Attuazione**

- v) **Rumore con componenti tonali** : Emissioni sonore di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
- w) **Tempo di osservazione -  $T_o$**  : è il periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
- x) **Tempo di misura -  $T_m$**  : è il periodo di tempo , compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore . Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.
- y) **Tempo di rumore a tempo parziale** : esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza del rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale , misurato in  $Leq(A)$  deve essere diminuito di 3 dB(A) ; qualora sia inferiore a 15 minuti il  $Leq(A)$  deve essere diminuito di 5 dB(A).

**Pontecorvo, li 24 / 03 / 2017**

**Collaboratori**

INGEGNERE

Michele Petrillo

*Tecnico Competente in Acustica*

*Albo Regione Campania rif.486/2005*

**Progettista**

**ARCHITETTO**

**Antonio Di Mambro**

*Tecnico Competente in Acustica*

*Albo Regione Lazio N° 816*

**ARCHITETTO**

*Stefania Falcone*